

	CITTA' DI MODICA X SETTORE - Manutenzioni Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 MODICA e-mail: settore.decimo@comune.modica.rg.it PEC: manutenzione.immobili.comune.modica@pec.it	
---	--	---

BANDO DI GARA

Ai fini del presente bando si intende per:

- **“CODICE”**: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti Pubblici, recepito dall’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8
- **“REGOLAMENTO”**: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., recante il *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163”*, limitatamente alle norme in vigore, di cui all’art. 216 del *Codice*.
- **“A.N.AC.”**: l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COMUNALE DELLA RETE IDRICA RICADENTE NELLA 2^a CIRCOSCRIZIONE “MODICA BASSA-DENTE” - CIG: 78531987FF- CPV: 45232150-8

1 - STAZIONE APPALTANTE:

- 1.1** - Comune di Modica - Piazza Principe di Napoli n. 17 Recapito telefonico 0932/759111 (centralino) - sito internet: www.comune.modica.gov.it
- 1.2** - Settore proponente: X Settore - Manutenzioni - Tel. 0932/759822
e-mail: settore.decimo@comune.modica.rg.it
PEC: manutenzione.immobili.comune.modica@pec.it
RUP: Geom. Giorgio Scollo

2 - PROCEDURA DI GARA:

- 2.1** - Accordo Quadro da concludersi con un solo operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del *Codice*, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del medesimo *Codice*.
- 2.2** - Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del *Codice*.
- 2.3** - All’individuazione delle offerte anormalmente basse, se applicabile, si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 2, del citato *Codice*;
- 2.4** - La procedura è stata indetta con determinazione a contrarre n. 797 del 26 marzo 2019.

3 - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI

- 3.1** - Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Modica
- 3.2** - Caratteristiche generali: L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della condotta idrica comunale al fine di garantire la regolare distribuzione dell’acqua agli utenti interessati nell’ambito della 2^a Circoscrizione della Città.
- 3.3** - Ulteriori descrizioni in merito all’appalto oggetto del presente bando, sono indicate nel Capitolato d’Oneri.

4 - VERIFICA DEL PROGETTO:

- 4.1** - Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) e comma 8 del *Codice*, il Progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, giusto verbale del 1 marzo 2019.

5 - NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI

5.1 - Natura: "Acquedotti". - Cat. **OG 6**, Classifica I.

5.2 - Importo complessivo dell'appalto: **€ 76.000,00** oltre IVA, così suddiviso:

- **€ 74.480,00** importo dei lavori;

- **€ 1.520,00** oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

La base d'asta è costituita dai prezzi unitari progettuali.

5.3 - I costi della manodopera sono determinati indicativamente in € 26.100,00.

5.4 - L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione Obbligatoria</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>		
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile sino al 100%</i>	<i>Subappaltabile sino ad importo <= 30%</i>
<i>Acquedotti</i>	<i>OG6</i>	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>€ 74.480,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Prevalente</i>	<i>NO</i>	<i>SI</i>

6 - TERMINE DI ESECUZIONE

6.1 - L'Accordo Quadro avrà la durata di gg. 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

6.2 - Eventuali penalità sono indicate nel Capitolato d'Oneri.

7 - FINANZIAMENTI

7.1 - I lavori sono finanziati con Fondi del Bilancio Comunale.

8 - DIVISIONE IN LOTTI: NO

9 - AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: NO

10 - PAGAMENTI:

10.1 - Saranno applicate le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.).

11 - DOCUMENTAZIONE

11.1 - La documentazione di gara, oltre al presente Bando, è costituita dal Capitolato d'Oneri, Elenco Prezzi, Analisi Prezzi, Schema di Contratto e Modulistica.

11.2 - E' possibile formulare quesiti e/o chiarimenti relativi agli aspetti tecnici e/o alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, fino a 2 (due) giorni lavorativi prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- *settore.decimo@comune.modica.rg.it*
- *dipartimento.contratti@comune.modica.rg.it*

12 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA' E DATA PRESENTAZIONE OFFERTE

12.1 - Termine di presentazione offerte: ore **12:00** del giorno **29 aprile 2019**.

12.2 - Indirizzo: Comune di Modica - X Settore - Piazza Principe di Napoli n. 17.

12.3 - Modalità: i plichi contenenti le offerte devono pervenire all'Ufficio Archivio e Protocollo al predetto indirizzo, mediante raccomandata del servizio di Postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano nei giorni feriali durante l'orario di apertura al pubblico del predetto ufficio.

12.4 - Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica, presso la Sede Municipale, Piazza Principe di Napoli n. 17, il giorno **30 aprile 2019**, alle ore **11:00** e seguenti; eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno e l'ora saranno comunicati ai concorrenti mediante Avviso sul sito del Comune di Modica: www.comune.modica.gov.it.

13 - SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

13.1 - Chiunque può assistere alle operazioni di gara che si svolgeranno in seduta pubblica, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, o soggetti muniti di specifica delega, hanno diritto di parola e chiedere l'inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni.

14 - GARANZIA PROVVISORIA

14.1 - L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del *Codice*, pari al 2 (due) per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

15 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

15.1 - Gli Operatori Economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del *Codice*, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del *Codice*;

15.2 - Gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

16 - NON E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI PER I QUALI SUSSISTONO:

- a) Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), e g) del *Codice*;
- b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- c) Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del *Codice* è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del *Codice* è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

17 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO

17.1 - possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da organismo autorizzato, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere;
ovvero (*nel caso di concorrente non in possesso di attestato SOA*)

17.2 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesta la capacità tecnica (art. 83, comma 1, lettera c), del *Codice* - ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010), mediante:

- a) un elenco dei lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori medesimi;
- b) un elenco che indichi l'attrezzatura tecnica di cui il concorrente può disporre per l'esecuzione dell'appalto;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività attinente l'oggetto dell'appalto.

18 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

18.1 - L'offerta è valida per gg. 180 (centottanta) dalla data di celebrazione della gara con riferimento alla prima seduta.

19 - AVVALIMENTO

19.1 - L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;

19.2 - L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

19.3 - L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia.

19.4 - Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

19.5 - Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

19.6 - E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

19.7 - Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

20 - SUBAPPALTO

20.1 - E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del *Codice*.

20.2 - Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del *Codice*; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è consentito.

20.3 - Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del *Codice* il concorrente deve indicare la terna dei subappaltatori (per le lavorazioni che rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190).

20.4 - E' fatto divieto per l'affidatario del subappalto partecipare alla presente procedura di gara.

20.5 - La Stazione Appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13 del *Codice*, può procedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

20.6 - Ove non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo che precede la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del *Codice*, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture emesse dal subappaltatore.

21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

21.1 - La gara sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del *Codice* e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sui prezzi unitari a posti a base di gara;

21.2 - La congruità delle offerte, se applicabile, sarà valutata con le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del *Codice*; ai sensi del comma 3-bis il calcolo di cui al citato comma 2 è effettuato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

21.3 - Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del richiamato art. 97. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

22 - CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

22.1 - Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1174/2018, per la partecipazione alla gara NON È DOVUTO alcun Contributo.

23 - REGISTRAZIONE AVCPASS

23.1 - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta Deliberazione 17 febbraio 2016 n. 157.

23.2 - I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema *AVCpass*, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - *AVCpass*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASOUE"** di cui alla citata deliberazione, da produrre nella documentazione di partecipazione alla gara.

24 - ALTRE INFORMAZIONI

24.1 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del *Codice*. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

24.2 - Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

24.3 - E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

24.4 - Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto

non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del *Codice*. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

24.5 - La stipulazione del contratto, comunque, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

24.6 - L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del *Codice*.

24.7 - La ricezione della eventuale Offerta non comporta per la Stazione Appaltante alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti, né attribuisce a questi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte della Stazione Appaltante.

24.8 - L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre lo sarà per la stazione appaltante dal provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace;

24.9 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del *Codice*.

24.10 - Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

25 - DGUE

25.1 - A norma dell'art 85 del *Codice* la Stazione Appaltante richiede il **Documento di Gara Unico Europeo**. Tale documento è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

DISCIPLINARE DI GARA

PRESENTAZIONE OFFERTA

I plichi contenenti le offerte e la documentazione devono pervenire:

- entro il termine perentorio, **a pena esclusione**, indicato al punto **12.1** del bando di gara;
- all'indirizzo indicato al punto **12.2** del bando (Comune di Modica - X Settore - Piazza Principe di Napoli n. 17), mediante raccomandata del servizio di Poste Italiane ovvero di agenzia di recapito autorizzata.

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nei giorni feriali durante l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio Archivio e Protocollo, all'indirizzo indicato al punto **12.2** del bando, che rilascerà apposita ricevuta.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) il nominativo del mittente, Codice Fiscale, Partita IVA, sede, numero di telefono e indirizzo PEC;
- b) l'oggetto e la data della gara.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti rispettivamente la dicitura "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta Economica". Tutti i dati di cui alle lettere a) e b) che devono essere indicati sull'esterno del plico principale devono essere riportati anche all'esterno delle Buste "A" e "B".

Il recapito tempestivo dei plichi presso l'indirizzo indicato al punto 12.2 del Bando rimane ad esclusivo rischio del mittente.

PROCEDURA DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede Municipale, Piazza Principe di Napoli n. 17, il giorno fissato per la celebrazione della gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ad altri giorni.

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della prima seduta, saranno riprese, nella medesima sede, il giorno e l'ora che saranno resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento, ovvero sarà dato avviso sul sito del Comune di Modica www.comune.modica.gov.it, nella Sezione "*Albo Pretorio*".

La Commissione di gara, presieduta dal Responsabile del Settore, procederà:

- alla verifica dei plichi inviati dai concorrenti ed alla loro integrità;
- alla loro numerazione in base al numero di protocollo assegnato dal competente ufficio;
- alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo e alle modalità di presentazione richieste dalle presenti norme di gara;
- all'apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza, al loro interno, della Busta A e della Busta B, presentate con le modalità richieste;
- all'apertura della **Busta A** ed all'esame della documentazione di partecipazione ed all'eventuale richiesta di documentazione integrativa, nei limiti concessi dall'art. 83, comma 9, del *Codice*;
- successivamente, la Commissione di gara procederà all'apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche.

Si procederà all'aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del *Codice*.

La congruità delle offerte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del *Codice*, è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ai sensi del comma 2 del citato art. 97, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% (venti per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% (venti per cento) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15% (quindici per cento);
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10% (dieci per cento);
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Il calcolo di cui sopra, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del *Codice*, è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e, pertanto, risultano prime in graduatoria (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 del *Codice*, si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta e richiedere all'operatore economico le analisi giustificative in merito al ribasso formulato.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa.

E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

DOCUMENTAZIONE

Busta A - "Documentazione"

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora

costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente dichiara:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attinente l'oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data di iscrizione; elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
- di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria oggetto della gara, in corso di validità, della quale allega relativa certificazione;
ovvero (*nel caso di concorrente non in possesso di attestato SOA*)
- di essere in possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010 (*vedi modello allegato*);
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati progettuali e, specificatamente, nel Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- di essere consapevole ed accettare pienamente, che i prezzi sono stati formulati sulla base del Nuovo Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici, valevole nella Regione Siciliana;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di impegnarsi ad eseguire i singoli appalti specifici affidati, ai sensi dell'Art. 54 comma 3 del Codice e che, pertanto, l'Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo degli interventi di manutenzione per quantitativi minimi predefiniti;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non dovesse procedere all'affidamento dei lavori;
- di autorizzare il Comune di Modica ad utilizzare il seguente indirizzo PEC (_____) per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;
- di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti";
ovvero;
- di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti";

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del *Codice* e, precisamente:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Constituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Constituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8

del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);
- d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti*) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (*il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*);
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (*prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle*

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3:

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 dell'art. 80, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

In caso di detenzione di quote societarie al 50% entrambi i detentori devono produrre la dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da compilare in tutte le parti che interessano la procedura di gara.

Il DGUE, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante dovrà essere compilato integralmente e dovrà contenere in particolare le informazioni in merito alle condizioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del *Codice*.

L'Operatore Economico dovrà **obbligatoriamente** trasmettere il predetto documento in formato elettronico su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB, etc.) all'interno della Busta "A" contenente la documentazione amministrativa (*vedi Linee Guida n. 3 M.I.T. del 18 luglio 2016*).

Ognuno dei subappaltatori indicati ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare interventi o attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le indicazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV, ove pertinente, e dalla parte VI.

Ogni impresa ausiliaria dovrà presentare un proprio DGUE con le informazioni richieste.

Il DGUE deve contenere le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Si precisa che:

- a) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI;

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alle parti II, Sezioni A e B, III e VI;

- b) dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e, precisamente: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- c) Le suddette dichiarazioni devono, altresì, essere rese anche dal legale rappresentante di ciascun subappaltatore indicato nella terna.

Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente punto 4) è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice; in tale ambito, se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

5) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del *Codice*, dell'importo di **€ 1.520,00** (millecinquecentoventi/00) pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice*, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualora la Garanzia provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del *Codice*, la garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7.

Si precisa che:

- a) nel caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se per tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del *Codice*;
- b) nel caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei requisiti di cui al comma 7 del predetto art. 93, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la certificazione ISO sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del *Codice*, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del predetto *Codice*.

6) DICHIARAZIONE relativa alle clausole di autotutela previste dalla circolare dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, in ossequio al protocollo di legalità "*accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*". Tale dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema allegato in calce al D.A. dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici del 4 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 19 maggio 2006.

7) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n° 111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra, redatte secondo i modelli resi disponibili, allegati al presente Bando, ed il DGUE devono essere prodotti in formato elettronico, mediante scansione dei documenti, firmati digitalmente e trasmessi su supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB) all'interno della Busta A - Documentazione Amministrativa.

BUSTA “B” - Offerta

La dichiarazione deve contenere:

- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di quattro decimali), che si intende praticare sui prezzi unitari posti a base di gara desunti dal Prezzario Regionale, anno 2019, (in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione in lettere);
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, nell'offerta devono essere indicati, **a pena di esclusione**:
 - a) i propri costi della manodopera;
 - b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La dichiarazione deve essere **in regola con l'imposta di bollo** vigente tempo per tempo e l'eventuale inosservanza, sia totale sia parziale, non comporta l'esclusione della gara ma l'inoltro per la regolarizzazione all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, riferito alla sede dell'impresa.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta in formato elettronico mediante scansione del documento, firmato digitalmente e trasmesso su supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB) all'interno della Busta B - Offerta Economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni, **a pena di esclusione**, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

- d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- e) ai fini dell'ammissibilità del concorrente, saranno considerate soltanto le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente Disciplinare.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comunicato in sede di offerta, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio competente; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Modica, 3 aprile 2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

